

PROMEMORIA PER L'UTENTE

Disposizioni generali – Adempimenti per l'Utente

La tariffa sui rifiuti disciplinata dal D.lgs. 22/97, dal D.P.R. 158/99 e dal Regolamento Comunale, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 17 del 18/02/2010 è dovuta da chiunque occupi o conduca locali o aree scoperte ad uso privato a qualsiasi uso adibiti, esistenti nel territorio comunale.

La dichiarazione di inizio occupazione, variazione o cessazione deve essere sempre presentata al Gestore del servizio in quanto le iscrizioni, le variazioni e le cancellazioni anagrafiche non producono effetti automatici nell'ambito della tariffa, così come pure le denunce di inizio attività, di variazione e di cessazione presentate presso altri Enti (C.C.I.A.A., Ufficio I.V.A., I.N.P.S., ecc.) dalle società, e dalle attività in genere.

Le relative comunicazioni devono essere presentate al Gestore entro 60 giorni.

L'obbligazione concernente il pagamento della tariffa decorre dal giorno in cui ha avuto inizio l'occupazione o conduzione dei locali e/o aree e perdura sino al giorno in cui l'occupazione o conduzione medesima cessa.

Le modifiche inerenti alle caratteristiche dell'utenza (aumento e/o diminuzione di superficie, diversa tipologia di attività) che comportino variazioni della tariffa in corso dell'anno, sono conteggiate nella fatturazione successiva mediante conguaglio compensativo. La cessazione dà diritto all'abbuono o al rimborso della tariffa a decorrere dalla data di denuncia. Se la denuncia viene presentata con ritardo, la tariffa è dovuta sino alla data in cui viene prodotta, salvo i casi in cui l'obbligo sia stato assolto da terzi.

L'utente può richiedere l'abbuono o il rimborso delle somme versate e non dovute, entro il termine di 5 anni dal giorno del pagamento, ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.

Attività di controllo e sanzioni

Il Gestore svolge l'attività necessaria ad individuare tutti i soggetti obbligati al pagamento della tariffa e al controllo dei dati dichiarati dall'Utente. Nell'esercizio di detta attività si avvale della documentazione tecnica in atti, e procede, ove necessario e con il consenso dell'utenza, alla verifica diretta delle superfici mediante sopralluogo con personale autorizzato.

La violazione dell'obbligo di denuncia dell'inizio occupazione o di variazione dell'utenza disciplinata dall'art. 4 del Regolamento, nonché la violazione degli obblighi di pagamento, comporta l'applicazione sanzioni previste dall'art. 18:

- a) per l'omessa presentazione della denuncia, anche di variazione, si applica la sanzione amministrativa per violazione del presente regolamento da 25 € a 500 €;
- b) per il tardivo, omesso, parziale pagamento della tariffa, si applica la sanzione del 30% della tariffa versata in ritardo, non versata in tutto o in parte.

Gli omessi o ritardati versamenti della tariffa sono soggetti all'applicazione dell'interesse legale al saggio vigente, calcolato in base ai giorni di ritardo, maggiorato di tre punti percentuali. Interessi nella stessa misura spettano al contribuente per le somme ad esso dovute a decorrere dalla data dell'eseguito versamento.

Agevolazioni riduzioni

- **Riduzione per compostaggio rifiuti:** 20% della parte variabile della tariffa, per le utenze domestiche che provvedono direttamente al compostaggio dei rifiuti, mediante l'utilizzo del biocompostatore.
- **Riduzione per utenza domestica non stabilmente attiva:** 75% della parte variabile della tariffa, per le utenze non stabilmente attive (abitazioni tenute a disposizione).
- **Riduzione per zona non servita:** 60% della parte variabile della tariffa, se la distanza dal più vicino punto di raccolta supera i 300 m.
- **Riduzione per rifiuti assimilati agli urbani avviati al recupero** (riservato alle attività economiche): la diminuzione incide sulla quota variabile della tariffa ed è proporzionata alla quantità dei rifiuti assimilati (con l'esclusione di imballaggi secondari e terziari) che il produttore dimostri di aver avviato al recupero producendo idonea documentazione.

(*) SUPERFICIE UTILE AI FINI DEL CALCOLO DELLA TARIFFA

LOCALI: si calcola computando la superficie totale al netto dei muri, di tutti i vani che compongono l'immobile, comprese le rampe di scale ad uso esclusivo e gli eventuali accessori come cantine, garage, soffitte, ripostigli. Non rientrano nel calcolo le parti comuni, le superfici coperte di altezza inferiore al metro (soffitte, sottoscala, ecc.) e i vani tecnici (centrali termiche, centrali elettriche, celle frigorifere, ecc.).